

L'EX DIRIGENTE
DEL SISDE
BRUNO
CONTRADA,
ASSOLTO
DALL'ACCUSA
DI CONCONSO
ESTERNO IN
ASSOCIAZIONE
MAFIOSA



— Le motivazioni della sentenza d'appello che ha scagionato l'ex dirigente del Sisde dal «concorso». Liquidata in 112 pagine la condanna a dieci anni in primo grado

Contrada incontrò boss «Ma non per questo è mafioso»

Bruno Contrada era rimasto trentun mesi in carcere e poi era stato condannato senza prove, perché il tribunale aveva prestato «credito ad apprezzamenti, stime ed opinioni espresse dai referenti», cioè a collaboratori di giustizia animati da volontà di rivalsa, «portatori di sindrome rivendicatrice nei suoi confronti». Tuttavia forse l'ex dirigente del Sisde avrebbe potuto rispondere non di concorso in associazione mafiosa, ma di favoreggiamento personale: anche in questo caso, però, sarebbero servite prove precise. E comunque il reato sarebbe ormai prescritto.

In appena 112 pagine i giudici d'appello liquidano le 1.742 della sentenza di primo grado, scritta dal giudice Donatella Puleo, che con Salvatore Barresi faceva parte del collegio presieduto da Francesco Ingargiola. Adesso sono due gli elementi essenziali delle motivazioni della sentenza della seconda sezione della Corte d'appello, presieduta da Giocchino Agnello. La decisione, il 4 mag-

gio scorso, aveva assolto Contrada, cancellando la condanna a dieci anni, inflitta dal tribunale all'imputato il 5 aprile del 1996.

La Corte (le motivazioni sono state scritte personalmente dal presidente, oggi in pensione) mostra di credere a un'attività di Contrada «border line», al confine cioè tra legalità e illegalità, ma non la criminalizza: «L'attività dei poliziotti — scrive Agnello — notoriamente comporta la frequentazione e il rapporto con elementi della malavita, da essi contattati per assumere informazioni, magari retribuendoli non mediante elargizioni in denaro ma attraverso sorte di compensazioni implicanti un "non fare" oggettivamente illecito dei funzionari (in definitiva concretantesi nel "chiudere gli occhi" al cospetto di talune malefatte pregresse o attuali dei delatori)». Ma se questo può essere vero, «in ogni caso — aggiunge il presidente Agnello — dal com-

portamento assunto dal giudicabile mediante la sola frequentazione con i boss Saro Riccobono e Stefano Bontate e senza il corredo di ulteriori manifestazioni significative o indizianti della sua volontà di prestare sostegno all'associazione criminosa, non è dato riconoscere la prova del reato contestato (il concorso

***I collaboranti? «Considerazioni soggettive». Le frequentazioni? «Normali per i poliziotti»
Al limite è favoreggiamento, reato ormai prescritto»***

in associazione mafiosa, ndr)». Possibile allora accusarlo del «delitto di favoreggiamento personale, peraltro ormai prescritto».

Il tribunale, secondo la Corte d'appello, non avrebbe valutato «fatti concreti» riferiti dai collaboranti, avrebbe sottovalutato l'atteggiamento ondavigo di col-

laboranti come Francesco Marino Mannoia, che, nei primi interrogatori dopo l'arresto dell'ex 007, aveva escluso che Contrada fosse vicino a Cosa Nostra e un anno dopo l'aveva accusato. Mannoia, assieme a Gaspare Mutolo, Tommaso Buscetta e Giuseppe Marchese, potrebbe aver accusato per vendetta.

Accuse «basate su apprezzamenti personali o considerazioni soggettive», mentre quelli che il tribunale aveva considerato come «riscontri, si rivelano, sempre per la loro genericità o influenza, privi di valore probatorio». Uno per uno, con poche, coincise frasi, Agnello smonta i punti dell'accusa.

Contrada, che pure, durante il processo, aveva sempre negato qualsiasi rapporto con i boss, adesso sostiene di essere soddisfatto per le motivazioni della sentenza: «I giudici — dice — riconoscono che, anche se avevo dei contatti con esponenti mafiosi erano dovuti solo a rapporti di tipo professionale ed istituzionale».

RICCARDO ARENA